

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ROLETTO E \_\_\_\_\_ PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE CAMPO CALCIO DI VIA RONCAGLIA, 2 PER IL PERIODO DAL 01.08.2019 AL 31.07.2021.**

L'anno duemila diciannove addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ presso la casa municipale di Roletto , Via Costa, 1, codice fiscale 01689990016,

TRA

Il Sindaco pro tempore del Comune di Roletto, \_\_\_\_\_, nata a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, in rappresentanza del Comune di Roletto (*concedente*), partita iva n. 01689990016, che agisce in nome per conto e nell'esclusivo interesse del Comune di Roletto;

E

il Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, in qualità di Presidente pro-tempore dell'associazione " \_\_\_\_\_", avente sede legale in Via \_\_\_\_\_ codice fiscale/p. IVA \_\_\_\_\_ (*concessionario*).

**SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

**Art. 1 – Beni oggetto della gestione**

1. Il Comune di Roletto affida all'associazione " \_\_\_\_\_" la gestione dell'area attrezzata a servizi sportivi sita in Via Roncaglia n. 2, comprendente il campo sportivo, il fabbricato servizi, l'area esterna adibita a parcheggio di proprietà del Comune di Roletto, su lotti censiti in catasto al F. 7 nn. 159-523-524-525 su di un'area di circa 8.800 m<sup>2</sup>. Per gestione si intende l'uso, la pulizia, la manutenzione ordinaria e la custodia del campo sportivo per tutta la durata dell'affidamento.
2. L'impianto è costituito da:
  - spazi scoperti: campo di calcio;
  - costruzioni: fabbricato destinato a spogliatoio e recinzioni, attrezzature nell'ambito dell'area individuata nella planimetria allegata alla presente convenzione;Gli immobili, le strutture, gli arredi e le attrezzature sono affidati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, perfettamente noti al soggetto affidatario. Ogni modifica relativa agli impianti che l'affidatario ritenga essenziale per lo svolgimento dell'attività, deve essere preventivamente autorizzata dall'amministrazione comunale e realizzata secondo le normative di riferimento.
3. All'affidatario spetta il diritto di uso del campo sportivo, delle attrezzature e degli impianti, diritto che potrà essere limitato, in qualsiasi momento, da particolari esigenze del Comune, come meglio previsto all'art. 9 della presente convenzione.
4. Il concessionario deve destinare il campo ad uso sportivo o ad attività, comunque autorizzate dal Comune, giudicate compatibili con la destinazione d'uso e con le caratteristiche del campo nello stato di fatto in cui si trova e tali da non arrecare danno allo stesso, e deve curarne la gestione nel rispetto della normativa legislativa e regolamentare vigente.
5. Il concessionario prende atto che il campo calcio è destinato a sede di operatività notturna dell'elisoccorso e si impegna rispettare tutte le disposizioni generali di utilizzo dettate in merito da parte dell'amministrazione.

**Art. 2 – Durata**

1. La presente convenzione ha durata dal 01.08.2019 (o successiva data di stipula) al 31.07.2021.

**Art. 3 – Obblighi e adempimenti del concessionario**

1. La gestione dell'area è subordinata al versamento di un canone annuo, dovuto dal concessionario, per

l'intera durata della convenzione, pari ad € \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/00), oltre IVA ai sensi di legge, da corrispondere, mediante versamento diretto al Tesoriere comunale o con bonifico bancario, entro il 30 novembre di ogni anno della concessione e comunque entro 30 giorni dal ricevimento della fattura.

2. Il concessionario dell'impianto sportivo e solidalmente con esso, tutti gli aventi titolo di gestione, è l'unico e solo responsabile, nell'ambito della gestione e del funzionamento dell'impianto, dei rapporti con gli utenti, con i propri addetti e con i terzi. Questi è inoltre responsabile di qualsiasi danno od inconveniente che possa derivare alle persone ed alle cose a seguito dell'uso dell'impianto, sollevando quindi il Comune da ogni responsabilità diretta od indiretta dipendente dall'esercizio della gestione dell'impianto sportivo.
3. Il concessionario dell'impianto sportivo non può variare la destinazione d'uso di tutto o parte dell'impianto, né apportare modifiche alle strutture, senza preventiva autorizzazione del concedente.
4. Ai fini della gestione del "Campo calcio" il concessionario è tenuto ai seguenti adempimenti:
  - a) conduzione tecnica e funzionale degli impianti, nel rispetto delle norme vigenti e delle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, con assunzione a proprio carico delle eventuali spese per il personale e per i volontari;
  - b) effettuare con regolarità la pulizia delle strutture oggetto della gestione; vigilare affinché le attrezzature in essa contenute, di proprietà del Comune, siano utilizzate in modo corretto e non vengano danneggiate; vigilare affinché le attrezzature presenti all'interno dell'impianto siano sempre posizionate in modo da non creare pericolo per gli utilizzatori del centro (es: porte da calcetto, attrezzi per livellare i campi, rullo, ecc.); segnalare tempestivamente all'Ufficio tecnico del Comune qualsiasi situazione che possa recare danno all'incolumità delle persone, che richieda, per essere rimossa, un intervento che il concessionario ritenga di non potere autonomamente realizzare, nonché eventuali interventi di manutenzione straordinaria necessari per il mantenimento della struttura in buone condizioni di efficienza e preservarne la durata nel tempo;
  - c) effettuare almeno una volta alla settimana la pulizia delle aree esterne e del parcheggio; provvedere regolarmente al taglio dell'erba delle aree di pertinenza dei terreni di gioco;
  - d) garantire che tutte le aree del compendio e quelle destinate alla circolazione attorno allo stesso siano permanentemente tosate;
  - e) provvedere regolarmente alla pulizia degli spogliatoi;
  - f) provvedere allo sgombero neve sulle gradinate e nelle aree di accesso agli spogliatoi;
  - g) mantenere il tappeto erboso del campo di calcio con particolare perizia e cura, in modo che risulti sempre in perfetta efficienza;
  - h) non utilizzare il campo nel caso di eventi atmosferici di particolare intensità (pioggia, neve e ghiaccio) per non pregiudicare la buona conservazione del fondo;
  - i) mantenere in efficienza l'impianto di irrigazione secondo le indicazioni impartite dal comune;
  - j) comunicare al Comune il programma degli orari ordinari di utilizzo del campo;
  - k) relazionare annualmente alla Giunta comunale sull'andamento della gestione, indicando i dati relativi alle attività svolte e al numero dei partecipanti alle iniziative organizzate;
  - l) osservare il divieto di fabbricare altre copie di chiavi, da consegnare ad altri fruitori degli impianti, senza preventiva autorizzazione dell'amministrazione comunale, cui dovranno essere comunicati gli estremi anagrafici dei possessori di dette chiavi;
  - m) provvedere all'apertura e chiusura e alla vigilanza del complesso;
  - n) individuare un referente che assicuri la propria reperibilità e al quale gli uffici comunali possano rivolgersi per ogni richiesta e comunicazione.

#### **Art. 4 – Adempimenti del Comune**

1. Il Comune di Roletto s'impegna a provvedere al pagamento delle utenze ad esso intestate (idrica, elettrica, riscaldamento, ecc.).

2. Il comune si farà carico della manutenzione straordinaria del complesso, il concessionario potrà a propria cura e spese, su autorizzazione del Comune, effettuare eventuali interventi ritenuti necessari per il miglioramento delle proprie attività.
3. L'amministrazione comunale si impegna ad effettuare la manutenzione periodica antincendio (estintori, uscite di sicurezza, luci d'emergenza).

#### **Art. 6 – Altri utilizzi**

1. Il concessionario è tenuto a concedere l'utilizzo del campo alle scuole per l'organizzazione di iniziative istituzionali.
2. Il concessionario è tenuto altresì a favorire l'utilizzo delle strutture da parte delle Associazioni di Roletto per le attività organizzate dalle Associazioni stesse a beneficio dei propri soci, concordando con il Comune le modalità di utilizzo.
3. Il concedente, quale proprietario, si riserva la facoltà di utilizzare l'impianto sportivo per attività istituzionali, sportive, sociali ecc., senza che il concessionario possa opporsi in alcun modo. Il concedente si impegna, salvo i casi di urgenza e di forza maggiore, a dare preventiva comunicazione di tali esigenze e di concordare le date con il concessionario, in modo da arrecare il minore disagio possibile rispetto alle attività già programmate da parte di quest'ultimo.
4. L'utilizzo di cui al comma 3 è gratuito e nessun obbligo a carico del concessionario della gestione dell'impianto sportivo previsto dalla convenzione viene meno.

#### **Art. 7 – Assicurazioni**

1. Il Comune di Roletto s'impegna a garantire la copertura assicurativa per i danni che possono derivare alle persone per cause imputabili alla struttura o alle attrezzature di proprietà comunale ivi contenute; si impegna inoltre a garantire la copertura assicurativa contro l'incendio e il furto per i beni di proprietà comunale contenuti nella struttura e per la struttura stessa (incendio).
2. L'affidatario della gestione dell'impianto sportivo si impegna a stipulare una polizza di assicurazione di Responsabilità Civile verso i terzi e prestatori d'opera, riferita alle attività tutte in oggetto, a garanzia di qualsiasi danno che possa derivare alla struttura, persone e cose di terzi, in dipendenza dell'attività oggetto della presente convenzione. La polizza responsabilità Civile verso i terzi e prestatori d'opera dovrà essere stipulata con primaria Compagnia assicuratrice ed avere le seguenti principali caratteristiche:
  - Massimale unico non inferiore a € 1.500.000,00;
  - Coprire tutte le attività svolte dal concessionario, nulla eccettuato o escluso.La polizza deve essere operante per tutta la validità della convenzione e deve prevedere e coprire ogni rischio che discenda dalla gestione, sollevando l'Ente da ogni tipo di responsabilità in costanza della presente convenzione.
3. Il concessionario dell'impianto sportivo si impegna, alla stipulazione della Convenzione, a presentare copia della polizza sopra indicata, regolarmente sottoscritta e quietanzata dalle parti e si impegna inoltre a pagare i relativi premi assicurativi successivi nei termini previsti dal contratto senza soluzione di continuità delle coperture assicurative. In mancanza non si procederà alla consegna dell'impianto e il concessionario potrà andare incontro alla risoluzione della presente convenzione.

#### **Art. 8 - Subconcessione**

1. La gestione dell'impianto sportivo non può essere ceduta, né totalmente né parzialmente, pena la decadenza di pieno diritto.

#### **Art. 9 - Revoca, recesso, risoluzione per inadempimento**

1. Il Comune si riserva la facoltà di revocare in via straordinaria la presente concessione prima della fine del termine previsto dal precedente art. 2 per esigenze di pubblico interesse.

2. Il concessionario può recedere dalla convenzione con un preavviso di almeno mesi 3, trasmesso a mezzo PEC al concedente. Resta inteso che sino al termine del preavviso rimangono operanti tutti gli obblighi di cui alla presente convenzione.

3. Le parti riconoscono, sin da ora, che costituisce sempre caso di grave inadempimento e comporta di conseguenza la risoluzione del presente contratto il ricorrere di uno dei seguenti casi:

- mancato rispetto dell'obbligo di copertura assicurativa stabilito dalla convenzione;
- mancato rispetto delle norme sulla sicurezza.

#### **Art. 10 - Riconsegna dell'impianto sportivo**

1. In ogni caso in cui viene a cessare la concessione in uso, ivi comprese le ipotesi di recesso o risoluzione, deve avvenire l'atto di riconsegna al concedente dell'intero impianto che deve essere restituito nello stato in cui è stato consegnato, salvo il normale deperimento dovuto all'uso.

2. L'atto consiste nella ricognizione e verifica, da parte dell'Ufficio Tecnico comunale, della consistenza e stato di usura dell'impianto.

3. Salvo il normale deperimento dovuto all'uso corretto di cui alla presente convenzione, ogni danno accertato comporta per il concessionario dell'impianto sportivo l'obbligo di risarcimento.

4. Eventuali migliorie apportate all'impianto, che non possano essere asportate dal concessionario, si intendono acquisite gratuitamente al patrimonio comunale al termine della concessione, salvo diverso accordo scritto precedente alla realizzazione delle stesse.

#### **Art. 11 - Controversie**

1. Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti devono essere affrontate con lo spirito connesso al particolare tipo di concessione della gestione. Competente a qualsiasi azione giudiziaria è il foro di Torino.

#### **Art. 12 - Disposizioni finali**

1. La presente convenzione potrà essere soggetta a registrazione, a norma dell'art. 1, punto b), parte seconda, della tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1986, n. 131 ed i relativi oneri saranno a carico della parte richiedente la registrazione stessa.

2. Per quanto non previsto nella presente convenzione le parti dichiarano di riferirsi alle norme del codice civile in materia contrattuale.

3. Per tutte le comunicazioni l'affidatario della gestione dell'impianto sportivo comunica che l'indirizzo della propria sede legale è \_\_\_\_\_.

Le comunicazioni tra le parti avverranno in via preferenziale a mezzo posta elettronica certificata.

Roletto lì, \_\_\_\_\_

IL CONCEDENTE

\_\_\_\_\_

IL CONCESSIONARIO

\_\_\_\_\_

